

RG n. 210/2020



**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 23.9.2020

visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

**SENTENZA**

nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza promossa con domanda depositata in data 31.3.2020

da

[REDACTED] difesa e rappresentata dall'avv. Arturo Strullato

PARTE RICORRENTE

contro

INPS difeso e rappresentato dall' [REDACTED]

PARTE RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Per la parte ricorrente

- In via principale: Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali sopra esposte, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del suo rapporto di lavoro part-time ciclico e, conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva di 52 settimane, o del diverso e minor numero di settimane ritenuto di giustizia, per ogni anno in cui ha lavorato in regime di part-time verticale ciclico; - conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del direttore pro tempore, al riconoscimento delle settimane di contribuzione mancanti e ad emettere nuovo estratto contributivo contenente le settimane accertate come utili ai fini dell'anzianità assicurativa. In ogni caso: Competenze professionali del presente giudizio interamente rifeuse, oltre IVA e CPA come per legge. me di part-time verticale ciclico;

- conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del direttore pro tempore, al riconoscimento delle settimane di contribuzione mancanti e ad emettere nuovo estratto contributivo contenente le settimane accertate come utili ai fini dell'anzianità assicurativa.

In ogni caso: Competenze professionali del presente giudizio interamente rifeuse, oltre IVA e CPA come per legge.

Per la parte convenuta

(OMISSIS)



(Omissis)

assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11 (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi cit. D.L. n. 463 del 1983, determinato ex art. 7, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento peggiore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. E non v'ha dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della conseguenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732 del 2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte Cost. n. 160 del 1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, che negava l'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr., D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 11, lett. a) 8. In questo quadro, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risulta già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziali".

Si veda, ancora, Cass. ord. n. 8772/2018, la quale ha confermato la sussistenza del diritto dei lavoratori, in part time verticale ciclico, all'inclusione nell'anzianità contributiva anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

Dall'adesione al predetto orientamento discende l'accoglimento del ricorso ed il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva per i periodi non lavorati, in conseguenza dei rapporti di lavoro con orario part time verticale ciclico, nella misura di legge (con calcolo, in concreto, da demandarsi all'Istituto resistente).

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della "serialità" della causa, seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto di [REDACTED] al riconoscimento dell'anzianità contributiva per i periodi non lavorati, con riferimento al rapporto di lavoro con orario part time verticale ciclico, nella misura di legge;
- condanna INPS al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre rimb. Forf., IVA e CPA di legge

Mantova, 23.9.2020

Il Giudice

